

Civile Sent. Sez. 2 Num. 25137 Anno 2015

Presidente: PICCIALLI LUIGI

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 14/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 16330-2011 proposto da:

FANTINI ANDREA FNTNDR48R31P205Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo
studio dell'avvocato FABRIZIO CIPOLLARO,
rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO
VISCARDI;

- *ricorrente* -

2015

2178

contro

SMI SERVIZI MISURATORI INDUSTRIALI SRL 05809760159,
NELL'INTERESSE DEL DOTT. MARCO FANTINI QUALE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E LEGALE RAPP.TE,



JOLLY SRL C.F.10741230154 IN PERSONA DELL'AMM.RE
UNICO E LEGALE RAPP.TE DOTT. MARCO FANTINI,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 19,
presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che
le rappresenta e difende unitamente all'avvocato
GIUSEPPE IANNACCONE;

- *controricorrenti* -

nonchè contro

FANTINI MARCO;


- *intimato* -

avverso la sentenza n. 764/2011 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il ^{16/3/11}~~28/09/2010~~;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

udito l'Avvocato Iannaccone Giuseppe anche per delega
di Rampioni Riccardo difensori delle controricorrenti
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l'inammissibilità e comunque per il rigetto del
ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



CONSIDERATO in FATTO

Con scrittura privata autenticata in data 2 agosto 2002 Fantini Andrea si obbligava a cedere a Fantini Marco (che si obbligava ad acquistare per sé o per persona da nominare) le quote, di cui era titolare, in diverse società specificamente indicate in atti.

Alla suddetta scrittura privata ne seguiva altra in data 26 settembre 2002, con la quale venivano trasferite le partecipazioni sociali, in atti specificate, al promissario acquirente direttamente o alle indicate S.M.I S.r.l. e Jolly S.r.l..

Il Fantini Andrea, con atto notificato di nomina di arbitro, instaurava –quindi- procedimento di arbitrato rituale per la declaratoria di annullamento del contratto preliminare e di quello definitivo per incapacità naturale della parte venditrice ex art. 1425 e 428 c.c., per dolo degli aventi causa ex art. 1439 c.c., di rescissione per lesione.

Con lodo deliberato in data 27/30 ottobre 2006 il Collegio Arbitrale chiamato a pronunciare sulla detta domanda rigettava, per quanto interessa in questa sede, la domanda del Fantini Andrea condannandolo al pagamento delle spese del giudizio.

Il lodo veniva impugnato dal medesimo Fantini Andrea innanzi alla Corte di appello di Milano sulla base di tre ordini di motivi.

Nel contraddittorio dei resistenti Fantini Marco, S.M.I e Jolly S.r.l., l'adita Corte distrettuale – con sentenza 764/2011 rigettava l'impugnazione e condannava il Fantini Andrea al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione della citata decisione della Corte di Appello ricorre il Fantini Andrea con atto affidato a due ordini di motivi.



Resistono con controricorso le tre parti intime.
Ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il
Fantini Andrea.

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
“violazione e falsa applicazione con riferimento all'art.
829 c.p.c. (vecchio rito) degli artt. 1425, 428 c.c., 115,
116, 61 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Col motivo parte ricorrente lamenta l'errore in cui
sarebbe incorsa la Corte di Appello in relazione alla
necessità della consulenza medica neuropsichiatrica per
la valutazione dello stato di salute dell'alienante al
momento delle trattative e dei contratti di vendita delle
quote societarie.

Censura, altresì, l'errore di valutazione della Corte
distrettuale in ordine alla consapevolezza degli acquirenti
dello stato di incapacità di intendere e volere
dell'alienante.

Il motivo non può essere accolto.

In primo luogo va evidenziato che nella fattispecie trova
applicazione l'art. 827 c.p.c. nel testo antecedente a
quello vigente, poiché ai sensi dell'art. 27, comma 4 del
D.L.vo 2 febbraio 2006 l'applicazione della nuova
normativa dallo stesso dettata in materia si applica solo
per lodi con domanda di proposizione successiva alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto (e,
quindi, non a quello in esame iniziato nel 2003).

Ciò posto deve altresì evidenziarsi che, anche in costanza
dell'applicazione del vecchio testo dell'art. 823 c.p.c.,
l'impugnabilità della decisione arbitrale era possibile
solo e se la motivazione del provvedimento era del tutto
assente o assolutamente incomprensibile.

Infatti “in tema di giudizio arbitrale il vizio di
motivazione deducibile ai sensi dell'art. 829 c.p.c. in



relazione all'art. 823 c.p.c., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui manchi del tutto la motivazione o sia a tal punto carente da non consentire l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione impugnata" (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 5371 e, di seguito, conformemente : Cass. n.ri 4078/2003, 1183/2006 e 6987/2007).

Orbene il motivo ripropone una censura attinente al merito non già della sentenza della Corte di Appello, ma della pronuncia del Collegio Arbitrale e relativa allo stato di salute psichiatrica del promittente venditore.

Senonchè, alla stregua del principio innanzi richiamato e ribadito, la decisione di cui al lodo arbitrale impugnato innanzi alla Corte di Appello non era —come acclarato dalla medesima Corte— del tutto carente sotto il profilo motivazionale.

Non è vero, per di più 8 e come affermato in ricorso) che la Corte distrettuale ha "recepito integralmente le motivazioni del lodo impugnato".

Detta Corte ha valutato, correttamente, la sussistenza della motivazione, in punto, del lodo impugnato bloccando giustamente alla fase rescindente il proprio giudizio e senza passare a quella rescissoria (con una novella valutazione della condizione psichica del promittente venditore).

Giova, in punto esaustivamente rammentare la Corte distrettuale ha ritenuto (con proprio corretto apprezzamento) motivato e ben motivato il lodo nella parte in cui questo aveva ritenuto comunque ostativa al richiesto accertamento psicopatologico la mancanza di prova dell'altro decisivo elemento della consapevolezza (dello stato di salute) e della malafede degli acquirenti.



Il tutto –giova ancora ribadire- con corretta adesione al principio già enunciato da questa Corte con la nota pronuncia n. 5857/2000 in linea con il precedenti citati.

Parte ricorrente non deduce idonei motivi atti a mutare il riportato orientamento giurisprudenziale.

Essa, per di più, neppure svolge, in questa sede, consone dirette censure che tengano conto dei due peculiari e specifici motivi che contrassegnano l'impugnazione in cassazione della decisione del Giudice riguardante il lodo deliberato dagli arbitri.

In proposito, quanto al primo dei due indicati profili, va ribadito che “in tema di arbitrato, il controllo della Corte di cassazione non può assolutamente riguardare il convincimento espresso dal giudice dell'impugnazione del lodo sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori siccome operate dagli arbitri, concernendo [la valutazione in sede di legittimità] solo la conformità a logica della motivazione adottata da detto giudice [dell'impugnazione] per supportare il proprio convincimento” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 22 marzo 2007 n. 6986).

Sotto l'altro indicato profilo deve poi evidenziarsi che “in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione al fine allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente corretta e motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della



sentenza resa sul gravame” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 26 maggio 2015, n. 10809).

Il motivo deve, quindi, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.”.

Con il motivo parte ricorrente si duole della “non corretta qualificazione” come “”transazione” del contratto concluso inter partes.

Il motivo è in ogni caso infondato.

Infatti corretta risulta in punto l’impugnata decisione della Corte distrettuale.

E tale conclusione non può mutare anche al cospetto di quanto da ultimo addotto col motivo in esame ovvero la circostanza di aver “eccepito altro motivo di nullità del lodo nella qualifica come transazione dell’atto di cessione delle quote societarie”.

Ogni ulteriore deduzione, infatti, non è fondata sia per gli anzidetti limiti ed ambiti del peculiare giudizio di impugnazione del lodo, sia per la palese chiarezza, rilevata correttamente dalla Corte distrettuale, con la quale si disponeva in proposito nell’articolato del contratto inter partes.

In quella sede (agi artt. 2 e 10) era espressamente previsto un “atto di cessione di quote” ed era ribadito che “ad ogni effetto la presente compravendita è l’esecuzione di preliminare di compravendita”.

Il motivo qui esaminato deve, perciò, essere rigettato.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano come in dispositivo.



P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio, complessivamente determinate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l'